



ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

COMUNE DI CEPAGATTI
Provincia di Pescara

**LAVORI PER LA DISMISSIONE FOSSE IMHOFF NELLE FRAZIONI DI RAPATTONI
SUPERIORE, CASONI E CIAFALINO - 2° LOTTO
"INTERVENTO IN VIA MICHELANGELO"**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Allegato B
ottobre 2024			
<div>PROGETTAZIONE</div> <div>- Ufficio Tecnico -</div> <div>Geom. Cesare Ortolano</div> <div>Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio</div> <div>(firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c°2 D.Lgs n. 39/1993)</div>		<div>OGGETTO:</div> <div>RELAZIONE TECNICA</div> <div>(D.Lgvo n.36/2023 art. 8 allegato I.7)</div>	

RELAZIONE TECNICA

art. 8, D.Lgs n. 36/2023 allegato I.7

1. PREMESSA

La presente relazione è parte integrante del PFTE denominato "LAVORI PER LA DISMISSIONE FOSSE IMHOFF NELLE FRAZIONI DI RAPATTONI SUPERIORE, CASONI E CIAFALINO - 2° LOTTO "INTERVENTO VIA MICHELANGELO", nel Comune di Cepagatti (PE).

L'intervento si rende necessario per l'adeguamento e il potenziamento del sistema fognario di detta zona.

Il secondo lotto, finanziato con fondi propri ACA S.p.A., prevede una spesa complessiva pari ad **€ 113.000,00** di cui **€ 79.925,74** per lavori a misura, costo manodopera ed oneri sicurezza ed **€ 33.074,26** per somme a disposizione.

Rispetto al Piano Regolatore Generale le aree di intervento sono individuate in diverse zone, ovvero:

- zona B5 di completamento (lotti ineditati), art. 21 NTA;
- zona F1 attrezzature ed impianti di pubblico interesse, art. 36 NTA;
- viabilità.

Detta zonizzazione non preclude la realizzazione dell'intervento.

Riguardo agli strumenti urbanistici di carattere sovracomunale, e nello specifico al Piano Regionale Paesistico e al PAI-Carta delle Pericolosità e Carta del Rischio e del Vincolo idrogeologico, l'area risulta esterna da dette perimetrazioni.

2. STATO DI FATTO

Prima di procedere alla redazione del progetto, è stato necessario effettuare rilievi sia al fine di determinare le caratteristiche plano-altimetriche della strada, sia allo scopo di individuare le criticità esistenti. Dai rilievi effettuati si riscontra, per quanto è stato possibile accertare, la presenza di alcuni sottoservizi quali rete pubblica illuminazione, condotta acque meteoriche; necessita da verificare, in sede di conferenza dei servizi, l'eventuale presenza delle condotte energia elettrica, fibra e gas di città.

3. VERIFICA DELLE INTERFERENZE

Nel presente progetto si è tenuto in conto della presenza dei servizi esistenti e della loro interferenza con le opere in progetto. Si rimanda al punto 2 della presente relazione.

In riferimento agli scavi da effettuare per la realizzazione della nuova condotta fognaria e dell'impianto di sollevamento non si ritiene opportuno avviare la procedura prevista per la verifica dell'interesse archeologico in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 1 dell'allegato I.8 del citato decreto, trattandosi di scavi da realizzare in gran parte su strada e in presenza di pregressi scavi per la realizzazione dei sottoservizi.

Per l'approvazione del progetto necessita acquisire, in sede di conferenza dei servizi, i seguenti pareri/nulla osta:

Comune di Cepagatti

- ✓ Parere compatibilità urbanistica;
- ✓ Parere ufficio patrimonio per interventi sulle aree comunali;

Strada dei Parchi S.p.A.

- ✓ Parere di competenza per distanza area di rispetto A25;

ENEL

- ✓ Interferenza rete distribuzione elettrica;

ENGIE ITALIA S.p.A.

- ✓ Interferenza rete pubblica illuminazione;

FIBERCOP S.p.A.

- ✓ Interferenza rete fibra.

TIM S.p.A.

- ✓ Interferenza rete telefonia.

4. GESTIONE DELLE MATERIE

Fatta eccezione per i materiali da approvvigionare dalle cave di prestito e dall'individuazione delle stesse, le tematiche oggetto della "gestione delle materie" dal punto di vista normative e regolamentare, attengono di fatto alla gestione delle terre e rocce da scavo.

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale), i materiali provenienti dalle attività di scavo, sono classificati rifiuti speciali, qualora non rispondenti ai requisiti per essere qualificati quali sottoprodotto.

Pertanto il materiale proveniente dagli scavi realizzati nel corso della realizzazione di un'opera, sono gestiti o come rifiuto ovvero come sottoprodotto secondo il seguente schema:



A decorrere dal 22.08.2017, data di entrata in vigore, la materia è disciplinata dal D.P.R. n.120 del 13.06.2017 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164", di seguito "Regolamento", che ha abrogato provvedimenti legislativi:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante "Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- l'art. 184-bis, comma 2-bis, del D.Lgs n.152/2006;
- gli articoli 41, comma 2, e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato "Disposizioni in materia ambientale".

Quindi il Regolamento ricomprende, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (Titolo II);
- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo (Titolo IV);
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (Titolo III);
- la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica (Titolo V).

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI

Sussistenza delle condizioni di qualificazione come sottoprodotti

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento, i requisiti da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti sono:

- sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Procedure di gestione

Fatta eccezione dell'utilizzo in sito del materiale escavato, ovvero, in caso di parziale eccedenza, della parte di esso utilizzato in sito, e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale, accertato mediante la caratterizzazione chimico-fisica del terreno, in funzione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell'entità e natura delle opere da realizzare, sono sostanzialmente individuate due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e segnatamente:

- la prima procedura si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
- la seconda si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

La differenza sostanziale tra le due procedure consta nel fatto che:

- nella prima, la gestione delle terre e rocce da scavo è effettuata mediante il piano di utilizzo redatto dal proponente;
- nella seconda, le funzioni del piano di utilizzo sono sostituite da una dichiarazione del produttore;

Cantieri di grandi dimensioni

Ai sensi dell'art.2 (definizioni), comma 1, lettera u), del Regolamento, i cantieri di grandi dimensioni sono i cantieri in cui sono prodotti volumi di terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). La procedura relativa è disciplinata dagli articoli da 8 a 19 del Capo II, Titolo II, del Regolamento.

In particolare la gestione delle terre e rocce da scavo è effettuata, ai sensi dell'art.9 del Regolamento, mediante il piano di utilizzo, redatto in conformità dell'allegato 5 al predetto Regolamento, che il proponente deve redigere e trasmettere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della conclusione della procedura di valutazione (VIA o AIA)

Cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

Ai sensi dell'art.2 (definizioni), comma 1, lettera t), del Regolamento, i cantieri di piccole dimensioni sono i cantieri in cui sono prodotti volumi di terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 metri cubi, anche nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). La procedura relativa è disciplinata dagli articoli 20 e 21 del Capo III, Titolo II, del Regolamento.

Ai sensi dell'art.2 (definizioni), comma 1, lettera v), del Regolamento, i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, sono i cantieri in cui sono prodotti volumi di terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi, nel corso di attività o opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). La procedura relativa è disciplinata dall'art. 22 del Capo IV, Titolo II, del Regolamento, che di fatto rimanda alla procedura di cui ai predetti articoli 20 e 21 relativi ai cantieri di piccole dimensioni.

In tali cantieri, in luogo del piano di utilizzo, il produttore, redige e trasmette al comune interessato dai lavori e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 del Regolamento, utilizzando il modulo di cui all'allegato 6 dello stesso.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

A conclusione delle lavorazioni, il produttore o l'esecutore, entro il termine di validità del piano di utilizzo, trasmette rispettivamente all'Autorità, all'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio, ai comuni dei siti di produzione e di destinazione, la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

RIUTILIZZO NELLO STESSO SITO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.152/2006, esclude dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) *"il suolo non*

contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Pertanto, in tali circostanze le terre e rocce da scavo sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti, essendo quest’ultimi trattati nel Titolo II del Regolamento.

Difatti l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti è normata dall’articolo 24 del Titolo IV del Regolamento, laddove, a prescindere dall’entità del materiale escavato, si prevedono due procedure distinte a seconda della ricorrenza o meno di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

Opere o attività non sottoposte a valutazione di impatto ambientale

In tal caso, per il combinato disposto del comma 1 e del comma 6 dell’art.24, l’unico obbligo è quello di accertare, da parte del proponente o dell’esecutore, l’idoneità all’utilizzo del materiale escavato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, mediante la verifica di non contaminazione effettuata ai sensi dell’allegato 4 al Regolamento.

Opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale

Nel caso di opere o attività soggette a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti deve essere effettuata in via preliminare nella fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA) attraverso la presentazione del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, con i contenuti elencati all’art. 24, comma 3, del Regolamento.

Ai sensi del comma 4, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità con il piano preliminare di utilizzo, il proponente o l’esecutore:

- effettua il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- redige, accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
 - le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 - la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 - la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Ai sensi del comma 5, gli esiti delle attività eseguite sono trasmessi all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei lavori.

TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Le disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti sono disciplinate dal Titolo III del Regolamento, oltre che dal D.Lgs. 152/06 e dal per le operazioni di smaltimento/recupero, e dal DM Ambiente 5 febbraio 1998 nella procedura di recupero semplificata per rifiuti non pericolosi.

Le terre e rocce da scavo, qualora non rispondenti ai requisiti di sottoprodotto, sono qualificate, quali rifiuti, con i codici CER 17.05.04 (rifiuti speciali) o 17.05.03* (rifiuti pericolosi).

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall’impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all’esecutore materiale dell’operazione da cui si genera il rifiuto e segnatamente nell’appaltatore. Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel sub-appaltatore e l’appaltatore ha obblighi di vigilanza.

Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- Classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalità gestionali;
- Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- Avvio del rifiuto all’impianto di smaltimento previsto comportante:
 - Verifica l’iscrizione all’albo del trasportatore;

- Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;
- Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.

Stoccaggio

In generale, l'attività di "stoccaggio" dei rifiuti, come definito dall'art. 183, comma, lettera aa) del D.Lgs 152/2006, ai fini della norma vigente si distingue in:

- deposito preliminare: operazione di smaltimento - definita al punto D15 dell'Allegato D alla Parte Quarta del Codice Ambientale, che necessita di apposita autorizzazione dall'Autorità Competente;
- deposito temporaneo: definito ai sensi dell'art. 183, comma, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 ;
- messa in riserva: operazione di recupero - definita al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale, che necessita di comunicazione all'Autorità Competente nell'ambito delle procedure di recupero dei rifiuti in forma semplificata.

Deposito temporaneo

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, il loro deposito temporaneo è effettuato attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
- le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
- nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Registro di carico e scarico e MUD

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione – purché non pericolosi - sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

I codici 17.XX.XX non pericolosi possono non essere registrati.

Il modello di registro è attualmente quello individuato dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148 e va conservato per cinque anni dall'ultima registrazione.

Annualmente entro il 30 aprile, il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'unità locale.

Trasporto

Per trasporto si intende la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito, che è presso il luogo di produzione, all'impianto di smaltimento.

Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto deve:

- compilare un formulario di trasporto
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti

- accertarsi che l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto. Si analizzano di seguito i tre adempimenti.

Formulario di trasporto: i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di trasporto emesso in quattro copie dal produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte. Il modello di formulario da utilizzare è quello del DM 145/1998. Il formulario va vidimato all'Ufficio del Registro o presso le CCIAA prima dell'utilizzo: la vidimazione è gratuita. L'unità di misura da utilizzare è – a scelta del produttore – chilogrammi, litri oppure metri cubi. Se il rifiuto dovrà essere pesato nel luogo di destinazione, nel formulario dovrà essere riportato un peso stimato e dovrà essere barrata la casella "peso da verificarsi a destino".

Autorizzazione del trasportatore: la movimentazione dei rifiuti può essere fatta in proprio o servendosi di ditta terza. In entrambi i casi il trasportatore deve essere autorizzato. Qualora il produttore del rifiuto affidi il trasporto ad una azienda è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali della regione in cui ha sede l'impresa.
- Il codice CER del rifiuto sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.
- Il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell'elenco di quelli autorizzati.

Autorizzazione dell'impianto di destinazione (discarica): il produttore è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti;
- Il codice CER del rifiuto che si andrà a trasportare sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.

5. BILANCIO DELLE MATERIE ESCAVATE

L'intervento di progetto prevede la produzione di materie di scavo che saranno conferite a discarica. Verrà eseguito lo scavo per la realizzazione delle condotte fognarie e impianti di sollevamento. Nella tabella che segue vengono distinte le tipologie ed i rispettivi volumi di scavo, nonché le finalità di riutilizzo.

LAVORAZIONI DI PROGETTO	QUANTITÀ PRODOTTE (mc)	RIUTILIZZO IN SITO (mc)	FINALITÀ DI RIUTILIZZO	CONFERIMENTO A DISCARICA/RECUPERO (mc)
Scavo	234,33	0,00	-----	234.33

Come si evince dalla tabella di sintesi, quindi, si produrranno rifiuti da conferire a discarica.

6. PROCEDURA PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Non è previsto il parziale riutilizzo in sito del terreno escavato.

Per il materiale da conferire a discarica, invece, ci si atterrà alla procedura descritta al punto "**TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI**".

7. RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede la costruzione di un tratto di rete fognaria e impianto di sollevamento.

In particolare, vista la situazione dello stato dei luoghi, dalle risultanze del rilievo topografico si prevede di realizzare i seguenti interventi:

- tratto di condotta fognaria a caduta in PVC del diametro 315 mm. per una lunghezza di circa 50,00 m;
- n. 1 impianto di sollevamento con due elettropompe sommerse;
- tratto di condotta fognaria premente in polietilene del DN90 per una lunghezza di circa 70,00 m.

Gli interventi da realizzare si riassumono di seguito:

- scavo a sezione obbligata a profondità variabile da 1,0 m a 2,30 m per una larghezza variabile da 0,60 m a 0,80 m;
- scavi per realizzazione impianto di sollevamento;
- fornitura e posa in opera di sabbia per allettamento tubi PVC e polietilene;
- fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene del DN 90;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PVC del diametro 315 mm.;
- fornitura e posa in opera pozzetti di ispezione prefabbricati in c.a.v. del diametro interno 100 cm. e relative solette;

- fornitura e posa in opera pozzetti prefabbricati in c.a.v. per realizzazione impianto di sollevamento;
- fornitura e posa in opera di due pompe sommerse e relativi collegamenti elettrici;
- fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa del diametro 60 mm.
- rinterro degli scavi con misto granulare stabilizzato e misto cementato;
- ripristino totale della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso (tappetino di usura).

Pescara, ottobre 2024

PROGETTAZIONE

Ufficio Tecnico ACA S.p.A.

Geom. Cesare Ortolano

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c°2 D.Lgs n. 39/1993)